

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 2060 DEL 07/12/2023

O G G E T T O

ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CORSI DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE AI SENSI DEL CCNL COMPARTO SANITÀ 02.11.2022, ART. 29, COMMA 3.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE

Anno Proposta: 2023

Numero Proposta: 2107/23

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane riferisce:

Il CCNL 2019/2021 del personale del Comparto Sanità sottoscritto il 02.11.2022 ha, tra l'altro, ridefinito il sistema degli incarichi quale fondamentale componente del sistema classificatorio del personale, nonché quale strumento di valorizzazione e crescita professionale dei lavoratori.

L'art. n. 29 del CCNL Comparto Sanità 02.11.2022, nel definire il contenuto e i requisiti degli incarichi di funzione professionale, ha individuato tra i requisiti per il conferimento dell'incarico di "professionista esperto", l'acquisizione di "*competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda o Ente con apposito regolamento*".

L'Azienda, sulla base del dettato contrattuale, ha predisposto un regolamento per il riconoscimento di percorsi di formazione complementare utili ai fini dell'assegnazione dell'incarico di funzione professionale di "professionista esperto".

Il predetto regolamento è stato presentato alle Organizzazioni Sindacali del personale del Comparto, nel corso degli ultimi incontri sindacali, ed è stato inviato a titolo di informativa nell'attuale versione, che ha accolto alcune delle osservazioni emerse al Tavolo sindacale, in data 17.11.2023.

L'Azienda, da ultimo in data 17.11.2023, ha inviato alle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità il Piano degli incarichi di funzione professionale, complessivamente previsti in n. 320.

Al fine di dare attuazione al predetto piano degli incarichi, anche allo scopo di riconoscere e valorizzare competenze professionali e specialistiche già presenti in Azienda, si intende avviare le procedure per il conferimento di circa n. 90 incarichi tra le tipologie di incarico di "professionista specialista", di "professionista esperto" e di "funzione professionale", già a partire dal primo trimestre del 2024.

Al fine di poter dare avvio alle procedure di conferimento degli incarichi di funzione professionale di "professionista esperto", si propone di adottare il "Regolamento per il riconoscimento dei corsi di formazione complementare ai sensi del CCNL 02.11.2022, art. n. 29, comma 3" che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Il Direttore Amministrativo, il Direttore Sanitario e il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra:

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare la premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di adottare, per le motivazioni in premessa indicate, il regolamento ad oggetto “Regolamento per il riconoscimento dei corsi di formazione complementare ai sensi del CCNL 02.11.2022, art. 29, comma 3”, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il presente atto all’albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Romina Cazzaro)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI COMPLEMENTARI DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p> <p style="text-align: center;">Delibera n. del</p>		
<p>U.O.C. Gestione Risorse Umane</p>		<p>Revisione n. 0 Novembre 2023</p>	<p>Pag.1 di</p>

**REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI PERCORSI
DI FORMAZIONE COMPLEMENTARE
AI SENSI DEL CCNL 2 NOVEMBRE 2022, ART. 29 COMMA 3**

	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI COMPLEMENTARI DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p> <p style="text-align: center;">Delibera n. del</p>		
<p>U.O.C. Gestione Risorse Umane</p>		<p>Revisione n. 0 Novembre 2023</p>	<p>Pag.1 di</p>

Indice

PREMESSA	3
ART 1: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI COMPLEMENTARI	3
ART 2: DISPOSIZIONI TRANSITORIE	5

	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI COMPLEMENTARI DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p> <p style="text-align: center;">Delibera n. del</p>		
<p>U.O.C. Gestione Risorse Umane</p>		<p>Revisione n. 0 Novembre 2023</p>	<p>Pag.1 di</p>

PREMESSA

Il CCNL 2 novembre 2022 agli artt. da 24 a 36, sviluppa la disciplina degli incarichi, denominati di funzione professionale, per lo svolgimento di funzioni aggiuntive e/o maggiormente complesse, nell'ambito del profilo di appartenenza, con assunzione diretta di responsabilità.

Il CCNL all'articolo 29, comma 3, prevede quale requisito per il conferimento dell'incarico di "professionista esperto" per il personale del ruolo sanitario e socio-sanitario, l'acquisizione di competenze avanzate tramite percorsi formativi complementari individuati dall'Azienda o Ente con apposito regolamento, unitamente ai restanti requisiti legati alla valutazione della performance individuale e all'assenza di provvedimenti disciplinari.

Allo scopo di rendere possibile l'applicazione delle previsioni contrattuali, nel presente Regolamento vengono individuati i requisiti/standard minimi per l'individuazione dei percorsi formativi da riconoscere come formazione complementare quale requisito di accesso all'incarico di "professionista esperto".

Il professionista esperto è in possesso di specifiche conoscenze, competenze teorico- pratiche e pensiero critico "avanzati" che gli consentono una sicura gestione della complessità assistenziale e tecnologica, riferibile ad un determinato ambito clinico, acquisite attraverso la formazione complementare e l'esperienza.

Le principali aree di competenza "core" esercitate dai professionisti esperti, riconducibili alla letteratura attuale, sono:

- Pratica clinica
- Consulenza
- Educazione/formazione
- Leadership
- Ricerca.

L'azienda provvederà, per ogni tipologia di incarico professionale esperto, alla identificazione del ruolo e delle competenze attese, con i rispettivi contenuti formativi da acquisire.

Tali contenuti formativi costituiscono la formazione complementare necessaria per accedere all'incarico professionale specifico.

Questa formazione complementare si realizza attraverso un progetto formativo, che può utilizzare varie modalità e tipologie didattiche e di apprendimento, finalizzato all'acquisizione delle competenze esperte del professionista, declinate dall'azienda.

Tale regolamento viene adottato nelle more di indicazioni regionali in merito. Pertanto l'Azienda si riserva di adeguarlo ad eventuali indicazioni future.

	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI COMPLEMENTARI DEL PERSONALE DEL COMPARTO</p> <p style="text-align: center;">Delibera n. del</p>		
<p>U.O.C. Gestione Risorse Umane</p>		Revisione n. 0 Novembre 2023	Pag.1 di

ART 1: REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE COMPLEMENTARE

Tenuto conto di quanto sopra esposto, i requisiti dei percorsi di formazione complementare sono i seguenti:

- **Durata della formazione:** la durata minima complessiva dei percorsi formativi è di:
 - Se formazione NON ECM:
 - Formazione teorica: 50 ore
 - Formazione pratica: 72 ore

Deve essere indicata la modalità con cui avviene lo svolgimento della formazione pratica, il cui standard è di essere realizzata in contesti sanitari, di norma diversi dall'abituale sede di lavoro, e con la supervisione di un professionista sanitario in relazione alla tipologia di competenza avanzata da sviluppare;
 - Se formazione ECM
Almeno 150 crediti

- **Articolazione della formazione:**
 - Se formazione NON ECM:
Almeno il 50% delle attività formative deve utilizzare metodiche didattiche interattive
 - Se formazione ECM
Il progetto formativo utilizzerà preferibilmente il dossier formativo.

- **Frequenza delle attività:**
 - dev'essere indicata la frequenza alla teoria e alla pratica necessaria per l'ammissione alla prova di valutazione finale;
 - gli standard minimi sono: frequenza di almeno il 90% della teoria e 100% della pratica.

- **Valutazione di apprendimento:**
 - Se formazione NON ECM:
valutazioni positive in entrambe le parti per l'ammissione alla prova di valutazione finale.
 - Se Formazione ECM:
valutazione positiva e rilascio di attestato finale.

	REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DEI PERCORSI FORMATIVI COMPLEMENTARI DEL PERSONALE DEL COMPARTO Delibera n. del		
U.O.C. Gestione Risorse Umane		Revisione n. 0 Novembre 2023	Pag.1 di

ART 2: DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Considerato che in passato numeri professionisti hanno partecipato volontariamente a corsi di formazione attinenti al proprio contesto di pratica, i quali hanno consentito lo sviluppo e il mantenimento di competenze avanzate a vantaggio della qualità dei servizi erogati alla collettività, tenuto conto anche di quanto stabilito nella DGRV 1580 del 29 ottobre 2019, si prevede di valorizzare il percorso formativo compiuto dai professionisti che, già esercitano attività professionali avanzate attestate dall'azienda, riconoscendo l'equivalenza di tali esperienze formative ai percorsi di formazione complementare, individuati sulla base del presente Regolamento, purché siano stati rilasciati in esito ad attività contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:

- Corsi organizzati da associazioni ora riconosciute come società scientifiche dal Ministero della Salute in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 marzo 2017, n. 24 e del decreto ministeriale 2 agosto 2017;
- Corsi di perfezionamento, aggiornamento professionale e di alta formazione, ai sensi del DPR 162/1982, L.341/1990 e DM 270/2004;
- Corsi promossi/autorizzati dalla Regione del Veneto i cui obiettivi erano orientati allo sviluppo di competenze diverse da quelle di livello 1, (definito nella DGRV 1580/2019) richieste per lavorare in un determinato contesto o con specifiche tipologie di assistiti;

Nelle more della realizzazione della formazione complementare, si prevede altresì di valorizzare il percorso compiuto dai professionisti che già esercitano attività professionali avanzate attraverso il riconoscimento dell'equivalenza di tali esperienze alla formazione complementare individuata secondo i criteri definiti dal presente Regolamento.

Il riconoscimento dell'equivalenza sarà possibile solo entro il 31 dicembre 2024 e sarà attestato dall'Azienda attraverso la comparazione dei percorsi professionali con le aree di competenza del ruolo oggetto dell'incarico, in ordine a:

- formazione/aggiornamento,
- esperienza specifica maturata,
- casistica trattata,
- attività di docenza, pubblicazioni, partecipazione a progetti/gruppi di miglioramento,
- esercizio di funzioni di tutoraggio finalizzato alla presa in carico di pazienti con particolari patologie e/o specifiche tematiche correlate all'assistenza o alla salute dell'utenza.

L'incarico di tutor didattico aziendale è conferito secondo i requisiti previsti dall'Allegato A della DGR 1439/2014.